

Deliberazione della Giunta Regionale 11 settembre 2017, n. 21-5606

**Modifiche e integrazioni al provvedimento organizzativo di cui alla D.G.R. n. 75-13015 del 30 dicembre 2009. Mobilita' esterna.**

A relazione dell'Assessore Ferraris:

La legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", ha stabilito la nuova disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali ed ha fissato le disposizioni concernenti la dirigenza e il personale regionale;

la stessa legge, ha individuato, all'art. 3, le fonti che disciplinano l'organizzazione regionale, distinguendo le materie oggetto di regolamentazione diretta da parte della legge, dalle materie oggetto di regolamentazione ad opera di provvedimenti di organizzazione, di competenza della Giunta regionale per il proprio ruolo, dalle materie oggetto di definizione ad opera di atti di competenza dei dirigenti;

in particolare, l'art. 5 (Provvedimenti di organizzazione), demanda ai provvedimenti organizzativi da adottarsi da parte della Giunta regionale per l'ambito di competenza, l'individuazione e la disciplina, fra gli altri, dei criteri per l'attuazione della mobilità interna ed esterna (art. 5, comma 1, lettera j);

il comma 3 dell'art. 33 (Assegnazione del personale alle strutture e mobilità) stabilisce che nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), la Regione può fare ricorso alla mobilità e ai trasferimenti di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, per ricoprire posti vacanti in organico di personale di categoria e di quello di area dirigenziale;

il comma 4 dello stesso art. 33 prevede che i provvedimenti di organizzazione disciplinino, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro, criteri e modalità per l'attuazione della mobilità esterna ed interna, al fine di assicurare il riequilibrio tra carenze ed eccedenze di organico con l'obiettivo di perseguire l'ottimale distribuzione delle risorse umane, la loro riconversione e l'arricchimento professionale;

l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse" stabilisce che le Amministrazioni:

- possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere (comma 1);
- prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area

funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio (comma 2 bis).

richiamata la D.G.R. n. 75-13015 del 30 dicembre 2009 avente ad oggetto: Approvazione del provvedimento organizzativo che disciplina le materie di cui alle lettere e), f), g), j), k) e l) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e, in particolare:

- l'art. 41 "Mobilità tra pubbliche amministrazioni", nell'ambito della Sezione I: "Mobilità dei dirigenti"
- l'art. 44 "Principi e finalità" e l'art. 47 "Mobilità tra amministrazioni diverse", nell'ambito della Sezione II "Mobilità del personale con qualifica non dirigenziale";

dato atto che il comma 5 dell'art. 41 sopra citato stabilisce che l'Amministrazione ha facoltà di ridefinire i criteri enunciati al comma 2, in relazione a mutate esigenze organizzative e funzionali;

dato, inoltre, atto che i contratti collettivi nazionali riferiti al comparto Regioni- autonomie locali, ad oggi, non hanno definito le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;

richiamato il D.P.C.M. del 26 giugno 2015 "tabella di equiparazione fra livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale";

valutati i recenti numerosi interventi normativi nazionali e regionali volti a dare nuovo impulso ed efficacia alla razionalizzazione delle Pubbliche amministrazioni anche attraverso i processi di mobilità interni ed esterni all'ente e quelli di riforma della P.A. e di riordino dei livelli di governo;

considerato di integrare i principi e i criteri generali per la gestione della mobilità esterna all'Ente con riferimento all'esigenza prioritaria di razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione regionale all'interno del quadro delle misure dirette a rendere più flessibile la gestione del personale nelle strutture;

considerata, inoltre, la necessità di dover, comunque, assicurare per talune figure professionali carenti nell'Ente, la copertura del relativo fabbisogno a garanzia della continuità della gestione amministrativa e del buon andamento dell'Amministrazione;

ritenuto, conseguentemente, ai fini dell'attuazione degli artt. 5 e 33 soprarichiamati, di integrare il provvedimento organizzativo approvato con la D.G.R. n. 75-13015 del 30 dicembre 2009 per quanto attiene la disciplina della mobilità esterna con specifico riferimento agli artt. 41 e 47, attraverso il testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

ritenuto, inoltre, di demandare a successiva determinazione dirigenziale la formulazione delle indicazioni procedurali e applicative di dettaglio a riguardo dei bandi di mobilità esterna, rientrando le stesse nella sfera gestionale, di competenza del direttore competente in materia di risorse umane della Giunta regionale;

informate le Organizzazioni sindacali aziendali;

informata la competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 23/2008;

considerata l'intesa espressa dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con deliberazione n. 163 del 7 settembre 2017 sui contenuti del testo allegato alla presente deliberazione;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e attestata la regolarità amministrativa dello stesso, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016 di approvazione della "Disciplina dei controlli interni";

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di approvare, ai sensi degli artt. 5 e 33 della L.R. 23/2008, il testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che integra e modifica parzialmente il provvedimento organizzativo approvato con la D.G.R. n. 75-13015 del 30 dicembre 2009 per quanto attiene la disciplina della mobilità esterna nell'ambito delle disposizioni degli artt. 41 e 47;
- di stabilire che la disciplina di cui al presente provvedimento trova applicazione dalla data di pubblicazione su B.U. del presente provvedimento;
- di demandare a successiva determinazione la definizione di ulteriori indicazioni procedurali e applicative di dettaglio a riguardo dei bandi di mobilità esterna a cura del direttore competente in materia di risorse umane della Giunta regionale;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

## ALLEGATO

Valutata l'esigenza di pervenire ad un sistema combinato di nuovi criteri per la gestione della mobilità interna (già adottati con DGR n. 33-6812 del 2.12.2013) e per la gestione della mobilità esterna all'Ente con riferimento all'esigenza prioritaria di razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione regionale, nel rispetto delle vigenti modalità di relazione sindacale, gli articoli 41 e 47 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 75-13015 del 30.12.2009 sono integrati e parzialmente modificati dalla seguente disciplina in ordine ai Criteri di mobilità esterna, rispettivamente per la qualifica dirigenziale e per il personale delle categorie.

### **Il comma 2 dell'art. 41, è così modificato:**

Ai sensi dell'art. 33, comma 3, della l.r. 23/2008 e nel rispetto di quanto stabilito al comma 1, la mobilità esterna di dipendenti appartenenti alla qualifica dirigenziale è disposta in presenza di posti liberi di dotazione organica del ruolo della Giunta regionale e del Consiglio regionale per riconosciute esigenze di servizio o quando sia necessario avvalersi, in tempi brevi, di particolari professionalità o competenze non reperibili all'interno dell'Amministrazione.

L'ottimale distribuzione delle risorse umane, unitamente alla loro riconversione e all'arricchimento professionale, viene perseguita assicurando il massimo livello di compatibilità del principio della rotazione con quello della continuità della gestione amministrativa.

Per la copertura dei posti, ad integrazione della ricerca interna, può essere attivata una procedura di pubblicizzazione mediante bando pubblico di mobilità esterna, approvato con atto del direttore delle risorse umane della Giunta regionale e del Consiglio regionale, secondo modalità che saranno dettagliatamente indicate nello stesso, nelle diverse fasi, fissando anche i criteri di scelta dei candidati. Tale bando deve prevedere, oltre ai requisiti generali di ammissione alla procedura, una fase valutativa rispetto alla coerenza tra la posizione oggetto del bando e la professionalità del

candidato che prevede anche il ricorso ad un colloquio, al fine di acquisire gli elementi di approfondimento necessari. I criteri di valutazione sono fissati preventivamente. Con riferimento al personale degli enti del comparto Sanità, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale n. 34/1989, art. 6 commi 19, 20 e 21.

**Il comma 2 dell'art. 47, (dopo il primo paragrafo), è così integrato:**

“L’ottimale distribuzione delle risorse umane, unitamente alla loro riconversione e all’arricchimento professionale, viene perseguita assicurando il massimo livello di compatibilità del principio della rotazione con quello della continuità della gestione amministrativa.

Per la copertura dei posti, oltre alla ricerca interna, può essere attivata una procedura di pubblicizzazione mediante bando pubblico di mobilità esterna, approvato con atto del direttore delle risorse umane della Giunta regionale e del Consiglio regionale, secondo modalità che saranno dettagliatamente indicate nello stesso, nelle diverse fasi, fissando anche i criteri di scelta dei candidati. Tale bando deve prevedere, oltre ai requisiti generali di ammissione alla procedura, una fase valutativa rispetto alla coerenza tra la posizione oggetto del bando e la professionalità del candidato che prevede anche il ricorso ad un colloquio, al fine di acquisire gli elementi di approfondimento necessari. I criteri di valutazione sono fissati preventivamente.